

Allegato 3 – LO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Testo tratto dal sito web <http://www.regione.fvg.it> , sezione "Formazione" (aggiornato al 29 agosto 2005).

Nell'ambito della recente normativa di riforma del mercato del lavoro - in particolare il decreto 181/2000 come modificato dal decreto legislativo 297/2002 - sono state riviste le modalità di accertamento e verifica dello stato di disoccupazione.

A livello regionale tale normativa ha trovato attuazione attraverso il regolamento approvato con D. P. Reg n. 0311/Pres. del 29 agosto 2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione n. 39 del 24 settembre 2003 - *Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le Pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni. Approvazione.*

In via preliminare occorre ricordare che gli uffici competenti su queste tematiche sono individuati nei Centri pubblici per l'impiego le cui attività, a partire dal 1° gennaio 2003, fanno capo alle Amministrazioni provinciali.

Ulteriori definizioni:

- Adolescenti: i minori di età compresa fra 15 e 18 anni, non più soggetti all'obbligo scolastico;
- Stato di disoccupazione: condizione del soggetto privo di lavoro immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i competenti servizi;
- Disoccupati di lunga durata: coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato una attività autonoma, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
- Inoccupati di lunga durata: coloro che, senza aver svolto precedentemente attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
- Donne in reinserimento lavorativo: quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività.

Requisiti per la dichiarazione di disoccupazione

Per poter dichiarare lo stato di disoccupazione il soggetto interessato deve possedere cumulativamente i seguenti requisiti:

1 - non essere impegnato in alcuna attività lavorativa. Tale requisito può considerarsi soddisfatto quando *non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero alcuna attività di lavoro autonomo d'impresa.* Il requisito è altresì soddisfatto quando il soggetto svolga una *attività lavorativa che produca un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione*, così come determinato dalle norme fiscali. Tale limite è, attualmente, di 7.500,00 € per il lavoro dipendente e di 4.500,00 € per il lavoro autonomo. Il riferimento è alla singola prestazione [*ciò significa che ciascun soggetto, quando inizi la propria attività dichiara al Centro per l'impiego che la propria attività non supererà la soglia minima di reddito prevista. A fronte di un nuovo contratto di lavoro, il soggetto ripeterà l'operazione, non cumulando il reddito del precedente rapporto di lavoro*]. Il lavoratore deve impegnarsi a comunicare l'eventuale superamento del reddito minimo ed a presentare ogni documento richiesto necessario alla verifica della propria posizione.

2 - essere immediatamente disponibile ad una congrua offerta di lavoro. Il soggetto deve immediatamente essere disponibile ad una attività lavorativa che abbia i seguenti requisiti minimi:

- deve trattarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo. Se si tratta di un contratto a termine, lo stesso deve avere una durata superiore a otto mesi, ridotti a quattro se il destinatario rientra nella fascia dei giovani [*età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti. Il computo dell'età si riferisce alla data di assunzione*];
- la sede di lavoro deve essere ubicata in un raggio di 30 km. Dal Comune di domicilio del soggetto ovvero raggiungibile con mezzi pubblici in un tempo massimo di 60 minuti;
- la proposta deve essere professionalmente congrua. Deve riferirsi alla qualifica professionale risultante nella scheda professionale. Qualora si tratti di un disoccupato, la retribuzione deve essere pari ad almeno il 90% di quella percepita anteriormente alla disoccupazione, salvo diversa indicazione del soggetto che accetta;

3 - svolgere azioni di ricerca attiva del lavoro. Il soggetto è tenuto a presentarsi alle convocazioni dell'ufficio competente e deve aderire ad iniziative connesse a servizi di orientamento, ricerca e valutazione di opportunità occupazionali, formazione, riqualificazione, tirocinio o altre forme di inserimento lavorativo. Il requisito è inoltre desumibile da altre informazioni in possesso del Centro per l'impiego competente.

La verifica di un corso di formazione professionale soddisfa i requisiti di cui ai punti 2 e 3.

Verifica dello stato di disoccupazione

La prova dello stato di disoccupazione è a carico dell'interessato mediante la presentazione al Centro per l'impiego competente ed il rilascio della dichiarazione che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Nei confronti di coloro che hanno svolto attività lavorativa fino a 8 mesi, 4 se giovani, lo stato di disoccupazione riprende a decorrere d'ufficio alla scadenza del rapporto di lavoro.

Sospensione dello stato di disoccupazione

L'accettazione di una offerta di lavoro a tempo determinato o a temporaneo di durata inferiore a 8 mesi, 4 se giovani, comporta l'interruzione dello stato di disoccupazione. Il riferimento temporale si riconnette alla durata effettiva del rapporto, comprensiva di eventuali proroghe e tenuto conto delle disposizioni [1] degli articoli 4 e 5 del D. lgs 368/2001. Durante il periodo di sospensione il lavoratore è considerato occupato.

Lo stato di disoccupazione riprende d'ufficio una volta concluso il rapporto di lavoro a termine o temporaneo.

Durata dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione decorre dal momento in cui il soggetto si presenta al Centro per l'impiego ed effettua la dichiarazione prevista dall'articolo 2, comma [2] 1 del D. lgs. 181/2000. A seguito di tale dichiarazione il Centro attribuisce lo stato di disoccupazione.

La durata dello stato di disoccupazione si computa in mesi commerciali. I periodi inferiori a 15 giorni non si computano, quelli superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

Perdita dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione viene meno allorché si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a. assunzione o svolgimento di lavoro autonomo, fatti salvi i casi precedentemente visti in cui non si raggiungono i livelli minimi di reddito imponibile;
- b. mancata risposta alle possibili convocazioni del Centro per l'impiego per la verifica e conferma dello stato di disoccupazione;
- c. mancata presentazione o adesione alle iniziative di orientamento, formazione, riqualificazione, ecc....promosse dal Centro per l'impiego;
- d. rifiuto di un'offerta di lavoro avente le caratteristiche precedentemente indicate (durata superiore a 8 o 4 mesi, sede adeguata, proposta professionalmente congrua).

Mancata presentazione alla convocazione del Centro per l'impiego

- a. Qualora il soggetto non si presenti motivatamente alla convocazione del Centro per l'impiego, lo stesso può presentarsi entro termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla convocazione.
- b. A fronte di certificazione rilasciata da una struttura pubblica, la presentazione al Centro per l'impiego deve avvenire entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal venir meno delle cause che hanno impedito la presentazione nella data prevista.

Lavoratori iscritti alle liste di mobilità e disabili

Nei riguardi dei soggetti iscritti alle liste di mobilità e dei soggetti disabili si applicano, rispettivamente, le previsioni della legge 223/1991 e della legge 68/1999. In questo ambito rimangono in vigore le liste ed elenchi previsti dalle medesime norme. I dati dei soggetti iscritti a tali liste ed elenchi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico.

Elenco anagrafico

Presso ogni Centro per l'impiego è costituito un elenco anagrafico costituito da:

- a. i nominativi dei soggetti in ordine ai quali il Centro riceve le seguenti comunicazioni:
 - o comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro e dai soggetti abilitati a svolgere mediazione tra domanda e offerta di lavoro;
 - o comunicazioni relative all'assolvimento dell'obbligo formativo;

- comunicazioni provenienti da uffici che gestiscono liste ed elenchi speciali;
 - comunicazioni provenienti da Istituti previdenziali e organi ispettivi in materia di lavoro;
- b. nominativi di coloro che, intendendosi avvalere dei servizi dei Centri per l'impiego, richiedano l'inserimento dei propri dati.

L'elenco anagrafico ha uno scopo esclusivamente conoscitivo circa lo stato dei soggetti sul mercato del lavoro.

L'iscrizione nell'elenco viene meno nei seguenti casi:

- a. richiesta di cancellazione dell'interessato;
- b. superamento dell'età lavorativa;
- c. decesso;
- d. nel caso di extra comunitari, assenza di domicilio nel territorio provinciale superiore a 5 anni;
- e. verificarsi dei casi indicati nel precedente paragrafo "Perdita dello stato di disoccupazione".

Nel momento in cui avviene l'inserimento nell'elenco, a ciascun soggetto è attribuita la qualifica professionale che il soggetto individua come "qualifica principale". Se l'inserimento avviene sulla base di comunicazione del datore di lavoro o dei soggetti abilitati alla intermediazione domanda/offerta, la qualifica principale è quella attribuita al soggetto al termine dell'ultimo rapporto di lavoro.

Il criterio per l'individuazione del Centro per l'impiego territorialmente competente è il domicilio dell'interessato. Nel caso di cambio di domicilio, il soggetto si presenta presso il nuovo Centro competente che richiede i dati al precedente Centro.

Scheda professionale

La scheda professionale viene compilata nei soli riguardi di coloro che intendono avvalersi dei servizi del competente Centro per l'impiego. La scheda contiene i dati presenti nell'elenco anagrafico integrati con quelli forniti dall'interessato relativamente alle proprie esperienze formative, professionali ed alle disponibilità occupazionali.

[1] l'articolo 4 del D. lgs. 368/2001 stabilisce che il contratto a tempo determinato può essere prorogato solo se la durata non è superiore a 3 anni. La proroga è comunque ammessa una sola volta, supportata da ragioni oggettive comprovate dal datore di lavoro e comportante una durata complessiva del rapporto di lavoro comunque non superiore ai tre anni. L'articolo 5 prevede maggiorazioni nella retribuzione ove il rapporto continui dopo il termine iniziale ovvero dopo quello successivamente prorogato. Ove il rapporto prosegua oltre venti gg. o trenta gg. (nel caso di rapporto superiore ai sei mesi) il rapporto di lavoro si intende a tempo indeterminato. Se il lavoratore viene riassunto entro dieci gg. o venti gg. (se il primo contratto era superiore a sei mesi) il secondo contratto era da considerarsi a tempo indeterminato. Qualora sia abbiano due assunzioni a termine consecutive, senza soluzione di continuità, il rapporto è da considerarsi a tempo indeterminato dalla stipula del primo contratto.

[2] Dichiarazione da cui risulti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.